

1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Si è costituita ed esercita la propria attività sociale ai sensi del Codice Civile, del DLGS 117/2017, e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: LUNADONDA APS, che assume forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Carducci 4 nel comune di PISA (PI) (indirizzo già indicato alle autorità competenti); essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica dello statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo.

2 - STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 es.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di sostenere il benessere sociale attraverso la promozione della cura del benessere psicofisico ed è pertanto promozione sociale rivolta ad ogni genere, fascia di età e condizione psicofisica. L'Associazione ha infatti l'intento di promuovere e diffondere percorsi di espressione e/o consapevolezza corporea per i propri associati, attività volte a sostenere la donna nel vivere la propria femminilità, superare le barriere della discriminazione di genere, accrescere l'autostima, sviluppare le capacità creative individuali e di gruppo.

L'associazione ha inoltre l'intento di promuovere e praticare la danza orientale e fusion come strumento utile al benessere psicofisico in un'ottica di condivisione e complicità, nonché lo scambio interculturale tra gli associati, la comunità e il territorio.

L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/17:

- *LETTERA D educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *LETTERA I organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *LETTERA T organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *LETTERA W promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in: partecipazione o organizzazione di molteplici attività tra cui corsi di formazione, seminari, incontri e laboratori artistici, mostre, concorsi, conferenze, performance, spettacoli, piccola editoria letteraria e multimediale, artigianato, promozione della cultura gastronomica.

L'Associazione potrà intraprendere altre attività correlate allo scopo sociale e sostenere le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. n 7 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

6 - AMMISSIONE

Sono associate dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, non è ammessa la categoria di associati temporanei.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci hanno il diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione.

8 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite all'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DEL SOCIO

La qualità del socio può venire meno per i seguenti motivi:

1. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione per le seguenti gravi cause:
 - 2.1. per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
 - 2.2. per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
 - 2.3. per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre tre mesi;
3. per decesso del socio.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

11 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di e-mail entro il terzo giorno precedente l'adunanza

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal/la presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'assemblea s'intende tenuta nel luogo ove si trova il/la Presidente. Nel verbale della riunione saranno indicate le modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica e telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica e telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

15 - CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 11 membri nominati dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e in particolare ha il compito di:

1. amministra l'associazione,
2. attua le deliberazioni dell'assemblea,

3. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione
4. economica dell'esercizio,
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
8. disciplina l'ammissione degli associati,
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
10. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del/la Presidente.

16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal/la Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il potere di firma è attribuito al/alla Presidente.

17 - PRESIDENTE

Il/la Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
- può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente
- è autorizzato/a ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni.

18 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- A. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- D. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente (Presidente)

19 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE (RISORSE ECONOMICHE)

L'Associazione Lunadonda, rientrando tra le associazioni di promozione sociale, non ha scopo di lucro.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1. quote associative;
- 2. versamenti volontari degli associati;
- 3. contributi pubblici e privati;
- 4. donazioni e lasciti testamentari;
- 5. rendite patrimoniali;
- 6. attività di raccolta fondi;
- 7. rimborsi da convenzioni;
- 8. proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- 9. da proventi derivanti da eventuali attività ex art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.
- 10. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- 11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

20 - I BENI DELL'ASSOCIAZIONE

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

22 - IL BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

23 - BILANCIO SOCIALE

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

24 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

25 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

26 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

27 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

28 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

29 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art.8, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. L'individuazione dell'ETS potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza (art. 9 D.Lgs. 117/2017 e C.M. n.20 del 27/12/2018)

30 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

31 - RINVIO

Per quanto non previsto nello statuto, valgono le norme vigenti in materia di ETS (e in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

32 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Pisa, 29/12/2022



(Ilaria Olmastroni)



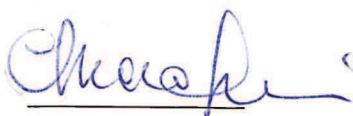
(Irina Martellato)



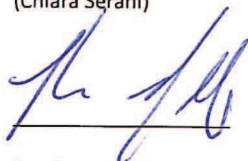
(Lucia Vadicamo)



(Antonella Andreoni)



(Chiara Serani)



(Linda Melani)

3	177	30/01/2023	0,00	TZZ23L000177000HH
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TZZ

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO
Emilio Calone

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPI UT PISA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 177
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 07/12/2022
REGISTRATO IL 30/01/2023 PRESSO L'UFFICIO DI DPPI UT PISA
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000177

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93088490508 ASSOCIAZIONE LUNADONDA APS
ID. TELEMATICO: TZZ23L000177000HH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93088490508

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PEC PROT. 138366 DEL 30/12/2022.